

in questo caso, non potremmo diffidare della Corte costituzionale sia in base al principio di ragionevolezza, sia in base al principio tassativo della prevalenza della norma costituzionale su quella ordinaria. Nel caso di specie, la prima prevale non solo per il principio della gerarchia delle fonti, ma anche per la corrispondenza testuale delle due disposizioni in conflitto; non ci troviamo di fronte a principi contro principi, ma a lettera contro lettera. La norma ordinaria elude, calpesta, deride la norma costituzionale già nella sua testualità, senza bisogno di avere grandi sensibilità.

Ripeto, non fidiamoci, per la riuscita di tale sistema, del fatto che la norma ordinaria disciplini l'ipotesi non prevista di colui che si sottrae per timore o lucro, perché la norma costituzionale, stabilendo che nessuno possa essere condannato sulla base delle dichiarazioni rese da chi si sia volontariamente sottratto, non ha previsto implicitamente che una norma ordinaria possa colmare l'ipotesi residuale anzidetta. Si tratta quindi di una norma malfatta, malproposta, malespressa, ma necessaria secondo l'assetto politico che la giustizia in Italia deve avere e secondo i dettami, gli imperativi di una corrente politica della magistratura che si identifica, purtroppo, con la sinistra politica o con parte di essa. Noi non sappiamo se questa nostra battaglia doverosa avrà la meglio su questa ottusa, insistente e prevaricante violenza contro il giusto processo: temo che la perderemo; temo che dovremo indicare al paese ancora una volta la testimonianza di quale sia il livello di cultura giuridica, di capacità etica e tecnica che i nostri contraddittori danno in questa temperie difficile della vita giudiziaria italiana.

Voglio però — come, non dico auspicio, ma come desiderio riposto nell'animo — perorare la causa del convincimento, del tentativo di convincimento — meglio — della dissuasione, nei confronti di questa maggioranza, di questo Governo, così bene rappresentato in quest'aula, sebbene numericamente « non ricco », affinché essi si rendano conto di quale arretramento continuo e in

tutti i settori della vita pubblica vadano spingendo il paese e l'organizzazione sociale e formale della sua collettività.

Se abbiamo il dovere di sottoporci alla prevalenza del numero, nessun dovere abbiamo nel tacere la nostra ferma e accorata protesta contro questa rozza, illiberale e catastrofica maggioranza che non conosce, che non ha sensibilità, che non ha decenza nel proporre strumenti come questo. Perderemo adesso, ma davanti alla vera storia del paese, siete già perdenti, signori della maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Non ho la fortuna di avere, come l'onorevole Bonito, una vecchia zia novantenne da cui trarre ispirazione né ho avuto la possibilità di consultare tutti quei vocabolari di cui ha parlato lo stesso collega. Sarò quindi costretto « a volare basso » e, naturalmente, a restare con i piedi per terra e al tema oggi in discussione. A quest'ora, dopo aver sentito numerosi colleghi — da ultimo, l'onorevole Mancuso —, si ha peraltro il dovere della sintesi e di non tediare l'uditorio; ed io mi atterrò a questo programma.

Noi siamo decisamente contrari al decreto-legge del Governo e lo siamo ancor di più alla modifica che dello stesso è stata operata dalla Commissione giustizia. Ricordo che quest'ultima ha deliberato con una maggioranza risicata, sofferta e « mortificata » atteso che, alcuni colleghi della maggioranza, avrebbero votato volentieri a favore dell'emendamento Pisapia che costituiva un accettabile compromesso tra le esigenze del Governo e quelle dell'opposizione.

Molti popolari, l'onorevole Miraglia del Giudice ed altri, erano pronti a votare, poi, all'ultimo momento hanno votato contro e quindi si è determinata la maggioranza che sappiamo. L'opposizione non portava avanti un discorso di schieramento, ma rivendicava e rivendica l'attua-

zione del giusto processo che è stata una conquista di civiltà in quanto ha costituzionalizzato i principi di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giusto processo sia alla Camera sia al Senato, prima al Senato e poi alla Camera, è stato approvato quasi all'unanimità. Diceva l'onorevole Mancuso che ancora si sente il calore degli applausi che hanno accompagnato quella approvazione.

Noi riteniamo che il decreto governativo e più ancora l'emendamento della presidente Finocchiaro, fatto proprio dalla Commissione, sia la negazione e la sconfessione del giusto processo.

Certo, signori, disturbano sempre gli scioperi o le astensioni del lavoro, specialmente di coloro che esercitano un servizio di pubblica necessità e molte volte non riscuotono approvazione. È grave però oltre che ingiusto e addirittura ingiurioso che si dica, da parte dell'associazione nazionale dei magistrati, che il potere politico è condizionato dagli avvocati penalisti, così come abbiamo letto stamattina.

Orbene, noi non siamo condizionati, non siamo sotto schiaffo o sotto il cappio, signori parlamentari ed amici, ma condividiamo le preoccupazioni degli avvocati il cui parere, così come il parere dei magistrati e degli studiosi del processo penale, noi abbiamo più volte sollecitato e mostrato di gradire e di apprezzare.

Che la nostra posizione sia più che giustificata, come lo sono le preoccupazioni dei penalisti e di tutti gli avvocati, discende dalla lettura sia pur sommaria del dibattito che ha preceduto l'approvazione del giusto processo.

Il codice del 1989 ispirato al processo accusatorio (ma non ha completamente realizzato e recepito tale principio) prevedeva e prevede la parità delle parti e la formazione della prova al dibattimento. La Corte costituzionale con le sentenze del 1992 ha travolto questi principi autorizzando l'utilizzabilità ai fini della prova di dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria o dal PM e non confermate in dibattimento. Perciò si svolse la grande battaglia sull'articolo 513. La legge del 7 agosto approvata a larghissima maggio-

ranza, quasi all'unanimità, riparò a tale *vulnus*, specialmente con l'articolo 6. Ma la Corte costituzionale, con la criticatissima sentenza (l'onorevole Marotta dice sempre di trattarsi di sentenza sciagurata) del 26 novembre 1998, n. 361, l'ha dichiarata incostituzionale invitando però il potere legislativo a risolvere il problema. Così si arriva all'articolo 111 che, fra l'altro, stabilisce che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (è l'argomento che ci riguarda più da vicino) e che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

L'articolo 2, poi, è del seguente tenore: « La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore ». Orbene, riteniamo che il decreto-legge governativo e l'emendamento sostitutivo proposto dalla presidente della Commissione e fatto proprio dalla Commissione stessa, sia pure con una risicata maggioranza, non rispettino il dettato costituzionale. Sembra quasi che, secondo il Governo e la maggioranza, l'articolo 2 abbia sospeso l'applicazione dei principi costituzionali ai processi in corso e, quel che è più grave, li abbia sospesi per qualche anno, cioè per la presumibile durata di detti processi, che come sappiamo non è inferiore ai due-tre anni.

Il principio è quello del contraddittorio nella formazione della prova, e contraddittorio significa trovarsi faccia a faccia con chi accusa, porgli le domande, sollevare le necessarie contestazioni. Cari colleghi, l'opposizione, che di tutto può essere accusata fuorché di aver fatto uno sterile ostruzionismo, essendo intervenuta su ogni argomento in Commissione ed avendo sempre portato un efficace con-

tributo in aula, ha proposto alcuni ragionevoli emendamenti, richiamando in sostanza l'articolo 6 della legge di modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Per quest'ultimo, si prevedeva il richiamo della persona le cui dichiarazioni erano state acquisite senza consenso, con la formula « ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame »: questo in primo grado, in appello ed in sede di rinvio d'annullamento da parte della Corte di cassazione.

Quindi, avevamo proposto il richiamo di queste persone, cari colleghi e, a dire il vero, un autorevole collega della maggioranza, Miraglia Del Giudice, aveva addirittura proposto un emendamento del seguente tenore: « I principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999 si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in ogni stato e grado del procedimento ». Quindi, un componente della maggioranza va al di là di quanto proponiamo noi e a nulla vale l'interpretazione che altro componente della maggioranza, l'onorevole Parrelli, dà sul modo in cui è stata elaborata la legge transitoria di attuazione. Ennio Parrelli, infatti, rileva che l'articolo 2 della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione avrebbe potuto essere formulato prevedendo che i principi del giusto processo si applicano ai procedimenti in corso e che la legge ne regola l'applicazione; si è invece preferita la formula secondo cui la legge regola l'applicazione dei suddetti principi ai procedimenti in corso.

L'onorevole Parrelli sostiene che questa formula equivoca autorizza interpretazioni diverse; un fatto è certo: il problema c'è, è stato posto dall'onorevole Miraglia Del Giudice, oltre che da noi in via del tutto subordinata, quindi non si può affermare che è l'opposizione a fare ostruzionismo e a pretendere chissà che cosa, condizionata dagli avvocati.

La maggioranza agita lo spauracchio dell'appesantimento dei processi con il

pericolo di prescrizione e di scarcerazione di pericolosi delinquenti. La presidente della Commissione, onorevole Finocchiaro Fidelbo, lo fa con garbo e con misura, l'onorevole Bonito con toni apocalittici, invocando l'opinione pubblica, la figura che faremmo davanti alla stessa che non si sentirebbe tutelata nei suoi diritti di sicurezza.

All'inizio del mio intervento ho detto che avrei volato basso e che sarei stato concreto; orbene, il pericolo della prescrizione è facilmente ovviabile, atteso che l'articolo 6 della legge n. 113 diceva, appunto, che: « Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate dall'articolo 513 del codice di procedura penale, fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in nessun caso superare il termine di sei mesi ». In sei mesi, altro che citazioni di testimoni e assunzione o tentativo di assunzione della nuova prova!

L'altro pericolo, quello più concreto, che fa più paura e che terrorizza sarebbe il seguente: si corre il rischio di scarcerare pericolosi delinquenti facenti parte della mafia, della 'ndrangheta, della criminalità organizzata. Si dice « pericolosi delinquenti », ma occorre ricordare che, innanzitutto, il termine massimo di carcerazione preventiva è di nove anni: come la mettiamo con la presunzione di non colpevolezza? Si presumono non colpevoli, e tutti sappiamo che si possono facilmente controllare, solo che si voglia farlo, solo che si abbia la volontà politica di farlo.

Se qualche presunto criminale riacquista la libertà, vorremmo non applicare per questo le sacrosante regole del giusto processo a migliaia di altri cittadini detenuti o a piede libero, che potrebbero risultare innocenti dall'applicazione delle regole del giusto processo? È chiaro che ripugna proporre la sospensione dei termini di carcerazione preventiva perché non si può far pagare il disservizio della giusti-

zia a cittadini che fino all'eventuale condanna definitiva si presumono non colpevoli. Tuttavia, come diceva il collega Cola, anche se ripugna, si può proporre la sospensione della carcerazione, sempre che lo richieda l'interessato. Non ci dobbiamo scandalizzare se quest'ultimo, facendo i suoi calcoli, ha convenienza a tentare di sentire i suoi accusatori e, quindi, di rischiare qualche settimana, qualche mese in più di carcere in cambio della prospettiva di un'assoluzione o, comunque, di un processo giusto, di una sentenza emessa dopo un contraddittorio legittimo. Si tratta, infatti, di una scelta difensiva, così come lo è il ricorso al giudizio abbreviato, al rito abbreviato, al patteggiamento.

A questo punto occorre fare alcune considerazioni pacate ma severe. La maggioranza ha presentato la riforma del giudice unico come una riforma epocale che, con la competenza penale del giudice di pace e con la depenalizzazione, avrebbe liberato molti giudici, sostenendo che, quindi, vi sarebbero stati molti più giudici che avrebbero potuto approfondire le proprie energie nella trattazione di processi importanti, quali quelli relativi alla criminalità organizzata, che potevano interessare la sicurezza dei cittadini più di quanto potessero interessare i reati « bagatellari ».

Dopo che abbiamo approvato *coacti*, votando a favore, astenendoci o votando contro, la figura del giudice unico e tutti gli altri corollari, nella speranza che finalmente si potesse por mano a pochi processi, ma trattati bene, con il giusto processo e con tutte le regole di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo trasfuse nella nostra Costituzione, ci sentiamo dire di no, che ciò non è possibile, perché c'è il pericolo delle prescrizioni e delle scarcerazioni.

Signori, quando si è approvato il giusto processo vi era la volontà di trarre tutte le conseguenze o vi era la riserva mentale di non applicare il giusto processo e di dire che vi era già l'articolo 24 della Costituzione che garantiva il diritto di difesa? L'articolo 111 è stato allora un esercizio di retorica inutile.

Faccio un'altra considerazione: il Governo, rappresentato dal sottosegretario Li Calzi, che segue tutte le vicende del giusto processo e tutte le altre riguardanti il processo, ha pensato che la lungaggine dei processi possa dipendere, oltre che dalla carenza degli organici, anche dalla scarsa produttività dei magistrati? È un luogo comune antipatico accennare sempre alle lunghe ferie, ma, vivaddio, è un argomento che abbiamo posto, proposto e denunciato tante volte, ma non abbiamo mai avuto una risposta in merito: si parla di organici, ma non si parla di ferie. Il Governo sa che molti processi sulla criminalità organizzata iniziano nel primo pomeriggio, anziché alle nove, perché non si riesce a tradurre i detenuti dalle carceri in cui sono rinchiusi? Questi sono discorsi concreti, che pure dobbiamo fare. Il ministro sa che le ultime scarcerazioni a Milano sono state provocate dal fatto che un giudice ha depositato la sentenza dopo un anno e tre mesi, dopo un anno e mezzo?

Certo, se i capi, anziché trascorrere gran parte del loro tempo partecipando a tutte le cerimonie, le manifestazioni, le interviste, le conferenze stampa e le esternazioni, controllassero un po' di più la produttività dei magistrati loro sottoposti — non so se si dica « sottoposti », se ciò si possa conciliare con l'indipendenza, l'autonomia e il rispetto della magistratura — nel loro distretto, nella loro circoscrizione o ufficio e, comunque controllassero meglio il funzionamento della macchina giudiziaria, forse sarebbero più utili alla causa. Concludo, signori parlamentari ed amici, auspicando, come è stato già fatto dai miei colleghi, che questo dibattito possa portare ad un momento di riflessione, perché ho l'impressione che non siamo molto lontani. Questo dipende, ovviamente, soprattutto dalla volontà della maggioranza e guai se anche in questo campo si « blindasse » il provvedimento, perché ripeto ancora una volta che l'opposizione, in materia di giustizia, ha portato sempre un contributo e ha dimostrato sempre grande ragionevolezza. Quindi, penso che abbiamo diritto ad un riconoscimento ed auspicio che le nostre

tesi, ragionevolissime, vengano prese nella dovuta considerazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, signor relatore, forse il dibattito in corso dimostra anzitutto una cosa: che ancora non è del tutto acquisito il valore politico e culturale del giusto processo. Qualcuno ha detto che questa espressione non avrebbe senso, perché ogni processo è per definizione giusto: ecco, questo è il segno della lontananza che esiste tra questa, che è una rivoluzione copernicana totale, e le convinzioni correnti. Giusto processo vuol dire che vi è un modello di processo che sta prima della legge: è una specie di giusnaturalismo processuale, un *a priori*, un modello di processo che noi riconosciamo come tale solo se ha certe caratteristiche, che non derivano dalle norme procedurali, ma dal fatto che questo modello di processo corrisponde ad un tipo di società in cui noi crediamo, cioè una società in cui persona umana e Stato sono alla pari, cittadino e autorità sono alla pari.

In questa prospettiva, una norma transitoria non può che avere una portata limitatissima. Forse non si è prestata sufficiente attenzione ad un dato: non sono i singoli processi a dover essere giusti (dunque, con la possibilità che i singoli processi siano disciplinati da regole diverse), ma la giurisdizione che si attua attraverso il giusto processo. Dunque, il giusto processo è un carattere della giurisdizione nel suo complesso.

Alla luce di queste considerazioni, non si può non valutare, anche per il senso politico di quello che sta accadendo, la differenza di fondo, profonda, che ha peraltro determinato reazioni nella categoria forense, tra il decreto-legge (che certo garantista del tutto non era) e la proposta di modifica approvata dalla Commissione: sono differenze radicali. Secondo il decreto-legge, i principi del giusto processo si applicano nella loro integrità

ai processi in cui non è stato dichiarato aperto il dibattimento, dunque a tutti i processi che sino a questo momento si trovano nella fase delle indagini, dell'udienza preliminare e in attesa di apertura del dibattimento. La seconda caratteristica del decreto-legge è che, sino a quando non saranno approvate le norme di attuazione dell'articolo 111, la prova si potrà anche non formare nel contraddittorio, ma da quel momento in poi vi sarà un recupero totale dei diritti legati al giusto processo.

Ebbene, il testo approvato dalla Commissione va in senso diametralmente opposto. Innanzitutto, il numero di processi che non avranno la garanzia dell'equità, secondo i criteri dell'articolo 111 della Costituzione, crescerà enormemente, in quanto sono sottratti alla tutela prevista da quella norma costituzionale tutti i processi in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale; siamo, cioè nella fase della richiesta di rinvio a giudizio.

La seconda differenza di fondo consiste nel fatto che questa perdita dei diritti non è provvisoria ma definitiva, fino alla sentenza passata in giudicato. Questi passi indietro non sono certo sanati dall'aver introdotto la disposizione secondo cui le prove e le dichiarazioni di chi si sia sempre e volontariamente sottratto al contraddittorio sono valutate solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

A cosa fanno riferimento tali diverse modalità? Forse una dichiarazione spontanea o un memoriale saranno sufficienti, anche se non vi sarà il vaglio del contraddittorio? Accanto al decreto-legge e al testo proposto dal relatore non si può non considerare che sono stati presentati numerosi emendamenti da parte della maggioranza nel senso di aumentare le garanzie (non di diminuirle). Si trattava di emendamenti che proponevano una verifica più rigorosa della prova (mi riferisco all'emendamento presentato dall'onorevole Manzione) o diretti ad allargare l'area dei processi garantiti dall'articolo 111 della Costituzione (mi riferisco all'emenda-

mento presentato dall'onorevole Miraglia Del Giudice). Ebbene, al momento del voto, questi principi radicali — e non semplici dettagli — del processo penale sono stati abbandonati!

Prima di entrare nel merito delle questioni, vorrei svolgere alcune valutazioni politiche su quel che sta accadendo. Vorrei, innanzitutto, esprimere una forte preoccupazione per la mancanza di una direzione politica in materia di giustizia: nel momento in cui il ministro della giustizia presenta un testo ed esso viene radicalmente modificato, vuol dire che non c'è più corrispondenza di intenti e di ideali tra il ministro e la sua maggioranza. Vi è, poi, un altro profilo di natura politica: mi riferisco alla convergenza che si ripete permanentemente tra scelte della maggioranza, posizioni del Consiglio superiore della magistratura e anatemi lanciati dall'associazione nazionale magistrati; il ripetersi di un blocco di potere — e di convinzioni — comune alla parte politica e alla magistratura non può non creare allarme!

Infine, vorrei sottolineare il problema legato alla subordinazione politica e culturale degli alleati dei Democratici di sinistra, che prendono una posizione e poi l'abbandonano di fronte ad una proposta in senso totalmente diverso. Ciò crea certamente una grande confusione in materia di giustizia, in quanto non vi sono più punti di riferimento chiari: non si sa se decide il ministro o la maggioranza nel nome dei Democratici di sinistra, o tutta la maggioranza. Ciò crea, anche nel cittadino, un senso di sconforto, in quanto non si sa che cosa accadrà domani perché, comunque, non vi è nulla di certo.

Partiamo, allora, dal significato dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, in base al quale dobbiamo regolarci per redigere la norma transitoria.

Non sto a citare vocabolari, ma parto da un dato: il testo ci dice che la legge regola l'applicazione dei principi della legge costituzionale. Allora, ciò dà luogo a tre possibili interpretazioni e si tratta di scegliere quella più corretta, quella che ci vincola, al di là delle nostre convinzioni e posizioni politiche.

Il primo punto è che, se una legge regola l'applicazione dei principi, vuol dire che non vi è una *deminutio* di questi principi, ma che essi sono applicati secondo determinate regole che la legge deve porre. Ciò è evidente: non è che in questo modo si rende inutile la legge costituzionale, perché il problema è quello di coordinare la formazione della prova nel processo in corso con la novità introdotta dal nuovo testo dell'articolo 111 (la prova già acquisita, il grado d'appello, il grado di cassazione). A me pare non vi sia alcun dubbio sul fatto che il legislatore costituzionale avesse in mente lo stesso schema della legge del 1997, anch'essa in materia di giusto processo: cioè, una volta dettate le regole della formazione della prova si è posto il problema di come queste regole siano inseribili nei procedimenti in corso. Da ciò nasce la nostra proposta di ripetere, a livello di legge ordinaria, lo schema dell'articolo 6 più volte ricordato. Si è dovuto costituzionalizzare il principio della formazione della prova in contraddittorio, ma mancava la norma corrispondente a quella contenuta nell'articolo 513 del codice di procedura penale, rispetto ai procedimenti in corso.

Vi è poi una seconda interpretazione, che mi pare sia poi quella seguita dalla Commissione, su *input* del presidente: l'articolo 2, cioè, comporta l'esclusione dei principi di cui all'articolo 111 ai procedimenti in corso...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Non è questo, tant'è vero che il testo è un adeguamento rispetto ai criteri di valutazione della prova in relazione al nuovo testo dell'articolo 111.

GAETANO PECORELLA. Anche in merito a questo è possibile dare una risposta. Comunque, per quanto riguarda la formazione della prova non c'è dubbio che l'articolo 111 non trova applicazione ai procedimenti in corso. Sulla valutazione della prova, poi, si può fare qualche ulteriore considerazione. Ma se questo fosse stato l'intento del legislatore costituzionale, la norma sarebbe stata molto semplice: « I

principi di cui all'articolo 1 non si applicano ai processi in corso». Credo, insomma, che un legislatore un minimo avveduto non avrebbe determinato tanta difficoltà di comprensione, ma avrebbe dettato una norma chiara e semplice: se non ha scritto questo, vuol dire che comunque, in una misura che è da stabilire, i principi di cui all'articolo 1, e in primo luogo il principio di formazione della prova, devono applicarsi ai procedimenti in corso.

Vi è poi una terza soluzione possibile, quella di rendere compatibile il principio *tempus regit actum* con le nuove regole in materia di formazione della prova. È la proposta avanzata dall'onorevole Pisapia, che si sostanzia in ciò: le prove già acquisite al dibattimento restano valide ed utilizzabili, le nuove prove devono essere acquisite secondo il principio di cui all'articolo 111. A me pare che questa tesi contenga un errore prospettico, ossia quello di attribuire il principio *tempus regit actum* al momento dell'assunzione della prova e non a quello della sua utilizzazione ai fini del decidere. Nella proposta di distinguere tra la prova già acquisita al dibattimento e quella da acquisire in relazione alle garanzie di cui all'articolo 111, cioè, non si tiene conto del fatto che non è la fase dell'assunzione quella che conta, ma la fase della decisione sulla base di certe prove: e le prove devono essere quelle che in quel momento corrispondono alle regole. Tuttavia, a noi pare che una simile soluzione corrisponda quanto meno ad una esigenza, quella di non differenziare i vari processi per ciò che riguarda il momento in cui la prova viene formata: almeno da questo punto di vista, vi è una unitarietà di valori. L'esempio citato dal relatore è molto interessante perché evidenzia il discrimine tra una visione culturale ed un'altra. Il relatore ha osservato che se, nello stesso processo, un coimputato viene giudicato sulla base della vecchia legge e un altro sulla base dell'articolo 111, si potrebbe avere una disparità, nel senso che la persona che viene giudicata sulla base della vecchia legge potrebbe essere condannata mentre l'altra essere assolta.

Questa è la nostra convinzione. È ingiusto che una persona sia stata condannata sulla base di un processo che non condividiamo più.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. È giusto!

GAETANO PECORELLA. A questo punto, raddoppiamo l'ingiustizia continuando a giudicare sulla base di regole che non condividiamo più! La disparità è in favore delle garanzie e non in sfavore delle stesse!

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Non si può richiedere un'applicazione retroattiva!

GAETANO PECORELLA. Certo, ma non posso nemmeno ritenere che, in base all'articolo 111, non si applicano le garanzie pur di creare uno stato di ingiustizia pari a quello che c'è stato nel passato.

A noi pare che il testo approvato dalla Commissione non possa essere condiviso. Lo dico non per ragioni politiche ma perché esso contrasta con principi essenziali, cardinali della nostra Costituzione.

La prima ragione è che la formulazione della norma di attuazione introduce una moratoria rispetto all'entrata in vigore della norma costituzionale, e per un tempo assai lungo; i processi che oggi si trovano nella fase delle indagini preliminari, infatti, arriveranno al dibattimento fra anni e i processi che oggi si trovano in una fase successiva a quella dell'esercizio dell'azione penale non godranno, per sempre, delle garanzie. Dunque ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio congelamento, ad una paralisi dei principi che abbiamo approvato.

Vi è poi una seconda ragione. Certo, si crea una disparità di trattamento, ma perché per ragioni puramente accidentali, ossia che il pubblico ministero abbia chiesto o non abbia chiesto l'udienza preliminare, c'è chi gode o non gode delle garanzie del giusto processo. In sostanza, se un imputato è sfortunato perché nei suoi confronti è stato richiesto, ad esempio il giorno

6 di gennaio, il rinvio a giudizio, questi non potrà avvalersi delle garanzie di cui all'articolo 111, mentre se ne potrà avvalere se la richiesta è stata avanzata il giorno 8 di gennaio! Ciò — checché se ne dica — non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza. Contro questa formulazione vi è una considerazione logica molto semplice: una prova o c'è o non c'è! Intendo dire che non è possibile che in un ordinamento si possa considerare, in un processo, per alcuni fini, una certa entità come prova ma non tale in altri. È una scelta di razionalità. Se valutiamo che la prova è solo quella formata in un certo modo, è impossibile dire che è prova anche ciò che è formato diversamente. Altrimenti qualcuno potrebbe dire che è prova la dichiarazione non sottoposta al vaglio dibattimentale e qualche altro dirà invece che non è prova. Su questo non è possibile trovare altra soluzione che non sia quella di una linea rigorosa. Un certo elemento introdotto in un processo o è prova per tutti o non lo è per nessuno.

Quali sono le vie che si possono seguire? A me pare che la garanzia appiccaticcia, fittizia dell'incidente probatorio serva assai poco e comunque crei una serie di problemi insoluti. Serve poco perché il ricorso all'incidente probatorio aveva un suo significato nel momento in cui nella proposta dell'onorevole Pisapia si diceva che per la prova non ancora assunta si applicano le regole di cui all'articolo 111. Ma se non si applicano le regole dell'articolo 111, che motivo c'è di fare un incidente probatorio nel quale si acquisisce la dichiarazione non confermata, esattamente come si farà durante il dibattimento? E poi, a chi si chiede l'incidente probatorio? Ad un giudice che non è più giudice del processo, al tribunale che non ha i poteri per fare un incidente probatorio? Il fatto che in un decreto-legge si introduca un istituto nuovo senza regolarlo, francamente mi pare assai problematico. E allora, quali sono — a mio avviso — i criteri guida, cui possiamo attenerci per una soluzione ragionevole ed equilibrata? Il primo criterio è che la norma transitoria deve restare in vigore sinché l'ordinamento non sia stato adeguato all'articolo 111. Questa è la solu-

zione data dal Governo; essa presenta una sua ragionevolezza perché, quando tutto il regolamento viene adeguato ad un principio costituzionale, non si riesce a spiegare per quale motivo alcuni processi dovrebbero proseguire con norme che sono del tutto superate e, comunque, diventate incompatibili con la Costituzione.

La seconda linea possibile da seguire è che le nuove prove devono essere assunte in dibattimento o nell'incidente probatorio secondo le regole stabilite dall'articolo 111, perché non vi è alcun motivo di non applicare questi principi a ciò che è ancora da farsi. La salvezza degli atti, questo principio che non è costituzionale, ma che è stato tante volte richiamato, ha senso rispetto agli atti già formati, ma rispetto a quelli da formare, nella fase dibattimentale, mi pare non sia richiamabile.

Il terzo aspetto attiene alla valutazione della prova ed è scritto in Costituzione: « La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ».

Introdurre regole di modifica dell'articolo 192 può significare, in qualche modo, convalidare che, in altri casi, si possono applicare principi meno rigorosi e meno garantisti nella valutazione della prova. L'esempio è proprio nel testo che distingue tra la prova di chi si sia volontariamente sottratto e la prova di chi, invece, non abbia reso dichiarazioni perché minacciato o indotto. Ciò consente l'acquisizione, ma la valutazione non può essere di natura diversa. Non si può concludere, dal momento che vi è stata un'acquisizione dovuta a ragioni diverse, che anche la valutazione debba essere fatta con criteri diversi. Una prova o è solida, perché ha riscontri, o non c'è e, quindi, il criterio deve essere uguale per tutte le prove, comunque assunte nel dibattimento. A me pare che la norma costituzionale sia più che sufficiente per regolare la valutazione della prova.

Concludo con un'osservazione che credo la lealtà intellettuale del relatore non potrà negare. Certamente la politica

— lo sappiamo — è l'arte del possibile, ma la procedura penale è la scienza del giusto. E allora, su ciò che è giusto non è consentito fare compromessi, né valutare profili che attengono all'ordine pubblico, né preoccuparsi degli effetti sul consenso collettivo: o una legge è giusta in materia di diritti e di procedura o una legge è ingiusta. A me pare che, per le ragioni che ho detto, quella che la Commissione propone sia una legge ingiusta (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare i colleghi Cola, Marotta, Saponara, Pecorella, Mancuso e Taradash perché mi evitano di entrare nel merito del provvedimento, in quanto credo che grazie a loro ognuno di noi abbia chiaro l'oggetto della discussione e che tutti abbiano esattamente comprese le ragioni della « virulenta » opposizione che stiamo facendo al decreto-legge votato in Commissione.

Voglio far rilevare subito come in questo dibattito in Assemblea sia assolutamente carente, addirittura assente, la maggioranza. Abbiamo assistito ad un intervento da parte del rappresentante dei Democratici di sinistra; non è però presente il rappresentante del PPI, né lo sono quelli di Rifondazione comunista, dei Verdi né degli altri partiti che costituiscono la maggioranza. Credo che questo sia un segnale politico significativo, che va sottolineato, in quanto ciò che si è verificato in Commissione è un po' quello che sta accadendo in questa sede al contrario. In Commissione è stato formulato un emendamento da parte del presidente mentre, nel contempo, l'onorevole Pisapia aveva provveduto a produrre un testo che recepiva in una certa misura le osservazioni sollevate sia all'emendamento governativo sia a quello della relatrice e presidente. Poiché fino ad oggi ciò non è emerso nella sua chiarezza, vi è da dire che quello dell'onorevole Pisapia era stato giudicato in quella sede un testo sul quale

si poteva ancora discutere, ma che aveva registrato un ampio consenso da parte di tutta l'opposizione, nonché da parte del responsabile della giustizia del PPI, onorevole Carotti, da parte dell'onorevole Parenti oltreché, chiaramente, dello stesso proponente oltre che dell'onorevole Miraglia Del Giudice, in rappresentanza dell'UDEUR. È questo che crediamo vada sottolineato e che rende ai nostri occhi un po' incomprensibile quale sia la funzione della relatrice e presidente della Commissione. A suo tempo nutrivamo un sospetto, quello del « mal di pancia » che la maggioranza ha sempre avuto in sede di approvazione sia dell'articolo 513 sia del provvedimento sul giusto processo. Ebbene, quando si tratta di dare applicazione a questi principi ed ogni qualvolta ci troviamo dinanzi al commento o a sentenze additive della Corte costituzionale che ci fanno fare dei passi indietro, ovvero a tutta una serie di rilievi ed osservazioni, constatiamo che i tentativi della maggioranza sono quelli di farci retrocedere e di far sì che le misure che la Camera e il Senato sono riusciti a realizzare, soprattutto in sede di modifica costituzionale, possano in qualche modo essere svilite, umiliate, schiaffeggiate.

Come opposizione, non possiamo quindi augurarci che vi siano delle sospensioni delle garanzie. La nostra è una battaglia che verrà portata avanti, ma che purtroppo non sappiamo da quanti venga ascoltata. Lo ripeto: l'assenza della maggioranza è un segnale abbastanza eloquente. Assisteremo ancora una volta alla battaglia dei numeri, alla forza dei numeri, che non è certamente quella della parola e del convincimento. Se vi fossero stati buoni argomenti a sostegno del testo che la relatrice ha presentato, probabilmente in questa sede avremmo ascoltato altre considerazioni. Le argomentazioni sono venute solo dall'opposizione, così come le buone osservazioni, le critiche costruttive.

Concludo quindi il mio intervento con l'auspicio e con l'augurio che la presidente della Commissione ritiri il suo emendamento e si assuma come base quello dell'onorevole Pisapia, così come ho sug-

gerito in Commissione, tentando di lavorare insieme su quella proposta. Credo infatti che questo non sarebbe certamente il miglior risultato bensì quello che più si avvicinerrebbe al dettato dell'articolo 111. È quello che noi ci auguriamo e che credo anche i cittadini si augurino per l'affermazione di quei principi che a parole anche la maggioranza a volte crede di sostenere: ma nei fatti purtroppo — debbo dirlo con grande rammarico — in numerosissime occasioni questo non si verifica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 6669)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Signor Presidente, non credo sia necessario replicare in quanto le argomentazioni svolte oggi sono state abbondantemente ascoltate e reciprocamente contestate nel corso della discussione svoltasi in Commissione; in ogni caso, avremo altre occasioni per intervenire. Ringrazio, comunque, i colleghi che hanno preso parte alla discussione odierna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 1° febbraio 2000, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi (Doc. IV-*quater*, n. 104).

— *Relatore*: Ceremigna.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4197 — Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (*Approvato dal Senato*) (6483);

e delle abbinate proposte di legge: BOATO; GIOVANARDI; ROSSETTO; COMINO ed altri; VOLONTÈ ed altri; PAISSAN; FOLLINI; PECORARO SCANIO; BERTINOTTI ed altri; CALDERISI ed altri (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533).

— *Relatori*: Massa, per la maggioranza; Armaroli, Romani e Follini, di minoranza.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 20,45.